



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione normativa e procedimentale

AMBITO: VIA – IMPIANTI FER

Corte Costituzionale, 25 maggio 2026, n. 88: impianti FER regionali assoggettati a VIA statale – illegittimità dei decreti MASE assunti in disapplicazione della legge regionale di individuazione delle aree idonee – l'autorità statale non può disapplicare una legge regionale vigente adducendo la sua presunta illegittimità costituzionale – solo la Corte Costituzionale ne può far cessare l'applicazione a seguito di declaratoria di incostituzionalità

La sentenza della Corte Costituzionale interviene sul rapporto tra competenza statale e competenza regionale in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) relativamente a progetti di impianti di energia da fonte rinnovabile (FER). Il giudizio riguarda un conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione Sardegna scaturito dall'adozione di alcuni decreti del MASE di valutazione di impatto ambientale (VIA) rispetto ad alcuni progetti di impianti agrivoltaici ricadenti nel territorio sardo. La Regione Sardegna ha adito la Corte Costituzionale lamentando la menomazione delle proprie attribuzioni legislative e statutarie relativamente all'omessa applicazione da parte del Ministero, nel rilascio delle VIA di sua competenza, delle disposizioni della legge regionale Sardegna n. 20/2024 di individuazione delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti FER. Nello specifico il MASE, richiesto di pronunciarsi su impianti assoggettati alla sua competenza, ha emanato un provvedimento di VIA positivo senza verificare se i progetti insistessero o meno su aree individuate come idonee dalla L.R. Sardegna n. 20/2024, anzi escludendo in radice l'applicabilità della normativa regionale in questione e di ogni disciplina regionale in



materia. In questo modo, secondo la Regione, il Ministero si sarebbe arrogato il giudizio sulla legittimità costituzionale delle disposizioni legislative di una Regione a Statuto Speciale, attribuzione riservata in via esclusiva alla Corte Costituzionale, ponendosi, dunque, in violazione degli articoli 127, 134 e 136 della Costituzione.

Il MASE si è difeso appellandosi alla competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema ex art. 117 Cost., nella quale rientra pacificamente la VIA rilasciata, negando l'interferenza con le competenze regionali sarde e rivendicando di avere, invece, dato un'interpretazione costituzionalmente orientata del D.M. 21 giugno 2024 di individuazione delle aree idonee regionali, alla luce dell'ordinanza n. 4298/2024 del Consiglio di Stato di sospensione cautelare delle relative disposizioni.

La Corte Costituzionale, nel riconoscere l'idoneità dei provvedimenti statali impugnati a ledere la potestà legislativa regionale in quanto chiaramente disapplicativi delle disposizioni regionali citate, accoglie il ricorso della Regione Sardegna affermando che l'Autorità amministrativa statale – nella fattispecie il MASE – non può disapplicare una legge regionale vigente adducendo la sua presunta illegittimità costituzionale. Peraltro, aggiunge la Corte, *“la richiamata legge regionale è stata dichiarata solo in parte costituzionalmente illegittima da questa Corte, senza intaccare la competenza legislativa regionale in tema di individuazione delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti FER (sentenza n. 184 del 2025)”*. Le leggi regionali sono pienamente efficaci sino all'eventuale pronuncia di illegittimità della Corte costituzionale, unico Organo competente a giudicare in materia. Ribadisce, infatti, la Corte che *“Solo quest'ultima declaratoria comporta la cessazione dell'efficacia (art. 136 Cost.) della norma impugnata, che di conseguenza non potrà avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione (art. 30, terzo comma, della legge [n. 87 del 1953])”*.

[Consulta la sentenza](#)